

DR. ERIC FALZONE – PADOVA 05 FEBBRAIO 2006

**“PRIVACY & CARTA DI IDENTITÀ:
IL LIMITE ALLA RICHIESTA DELLE GENERALITÀ”**

INDICE

INTRODUZIONE

I – FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

II – CARTA DI IDENTITÀ: ORIGINI E FINALITÀ

III – CARTA DI IDENTITÀ: REQUISITI

IV – IL FUTURO DELLA CARTA DI IDENTITÀ

V – CARTA DI IDENTITÀ: MODALITÀ DI UTILIZZO

VI – CARTA DI IDENTITÀ: CATEGORIE AUTORIZZATE

VI – CONCLUSIONI

Copyright 2006 – Dr. Eric Falzone

Via A. Gloria 21 – 35030 Rubano (PD) – Tel. 348-6916273 – Fax 049-631247 – E-mail: eric.falzone@eucs.it

Tutti i diritti sono riservati.

La riproduzione, modifica e utilizzo di qualsiasi parte del presente documento è consentita solo previa autorizzazione dell'Autore. E' comunque escluso ogni utilizzo del contenuto del presente documento per la redazione di ulteriori saggi, testi o pubblicazioni.

INTRODUZIONE

“Ha un documento di identità...?”

“Mi potrebbe mostrare la sua Carta di Identità...?”

“Mi fornisca le sue generalità...”

Quante volte nella vita di tutti i giorni, regolarmente ci vengono fatte queste domande; ma quale è limite alla liceità di queste richieste? quale è il reale confine tra diritto alla riservatezza e l'obbligo alla propria identificazione personale?

La normativa di riferimento relativa a queste tematiche è ben chiara e delineata, ma tuttavia sembra ancora da molti non essere conosciuta, né tanto meno rispettata.

Ripercorrendo la storia, le tappe evolutive e le nuove frontiere informatiche dell'utilizzo della Carta di Identità, obiettivo è ritrovare e riconquistare il nostro diritto alla riservatezza ed all'identità personale.

I – FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Carta di Identità è il principale mezzo per l'identificazione di una persona previsto dalla Legislazione Italiana.

Le sue modalità di emissione ed utilizzo sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:

- **Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931: Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza**

- **Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. n. 773 del 19.06.1931 delle Leggi di pubblica sicurezza**

- **Legge n° 224 del 18/02/1963**

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 30.12.1965: Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE**

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 06.08.1974: Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio**

- **Legge n° 191 del 16/06/1998 (Bassanini Ter)**

- **D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**

II – CARTA DI IDENTITA': ORIGINI E FINALITA'

Le origini della Carta di Identità risalgono al lontano 1931 e sono disciplinate dall'art 3 del "**Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)**" come modificato ed integrato dalla **L. 224/63**, dal **D.P.R. 1656/65** e dalla **L. 191/98 (Bassanini Ter)**.

La principale funzione alla base dell'introduzione della Carta di Identità nel nostro Paese, è agevolare le Autorità di Pubblica Sicurezza nell'esercizio dei compiti loro affidati, dotandoli di un mezzo che permetta l'immediata identificazione dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia.

L'identità di un soggetto può individuarsi con certezza soltanto attraverso il suo nome, cognome, luogo e data di nascita o attraverso l'identificazione della sua paternità e maternità.

Per agevolare l'identificazione di un individuo i suoi dati vengono ufficializzati in un documento amministrativo: la Carta di Identità, che ricopre valenza giuridica in quanto atto formale di una Pubblica Amministrazione.

Grazie alla Carta di Identità, ogni persona ha la possibilità di svolgere le proprie funzioni, civili ed amministrative nell'ambito della società e di essere identificato in caso di necessità.

III - CARTA DI IDENTITA': REQUISITI

Secondo quanto previsto dall'Art. 3 del T.U.L.P.S. la Carta di Identità è rilasciata dal Sindaco "*alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta*" secondo il modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni, deve essere munita della fotografia a mezzo busto, senza cappello della persona a cui si riferisce; deve contenere il numero progressivo, il timbro a secco, la data di scadenza, la firma, l'indicazione delle generalità e dei connotati, i contrassegni salienti del titolare.

E' rilasciata unicamente su esemplari forniti ai comuni dall'Istituto Poligrafico dello Stato; le eventuali modificazioni al modello sono apportate con decreto del ministro dell'interno. E' vietato di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle previste per legge; L'apposizione della impronta digitale è facoltativa. Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità dei proprietari. La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sull'identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente. (**Art. 289 - Regio Decreto 6 Maggio 1940, N. 635**)

La Carta di Identità inoltre, è un titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri dell'Unione Europea ed in quelli coi quali sono in vigore accordi internazionali.

IV – IL FUTURO DELLA CARTA DI IDENTITÀ

Con **D.P.R. 445/2000** si è dato inizio al lungo processo di evoluzione della Carta di Identità. Nell'art. 36 del D.P.R. 445/2000, sono stati infatti, definiti i principi base per il rilascio della Carta di Identità su supporto magnetico e informatico.

Il **D.P.C.M. 437/1999**, ha poi fissato i principi e le regole generali per il rilascio dei nuovi documenti informatici, a cui si aggiungono le specifiche tecniche fissate con **D.M. del 19 Luglio 2000**.

Secondo tale normativa, il documento di identità elettronico è rilasciato dal Comune di residenza o di iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) e deve contenere:

- I dati identificativi della persona
- Il Codice Fiscale
- I dati di Residenza
- La cittadinanza
- La fotografia
- L'eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio
- Il codice numerico identificativo del documento; la data ed il codice del Comune di rilascio; la data di scadenza
- La sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà per i minori

La carta di identità elettronica potrà inoltre contenere:

- gruppo sanguigno
- opzioni di carattere sanitario previste dalla legge
- dati biometrici con esclusione del DNA
- dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi ai cittadini
- informazioni relative a procedure informatiche quali la chiave biometrica

Il Garante nella **"Newsletter del 11 - 17 settembre 2000 - Carta di identità elettronica e garanzie per i cittadini "** ha evidenziato che l'introduzione nella carta di identità elettronica di altri dati diversi da quelli anagrafici e non strettamente necessari per la funzione di identificazione personale, deve avvenire attraverso norme chiare e con precise garanzie per i cittadini; sottolineando le problematiche ed i rischi che i cittadini potrebbero correre mediante il possibile utilizzo illegale ed indiscriminato di dati sensibili contenuti nella Carta di Identità elettronica, da parte di soggetti non autorizzati.

Pertanto, in vista dei futuri sviluppi e scenari di utilizzo della Carta di Identità risulta fondamentale che l'interessato conosca i suoi diritti e le modalità di utilizzo, esibizione e copia dei documenti di identità.

V – CARTA DI IDENTITÀ: MODALITÀ DI UTILIZZO

Le finalità ed i casi di utilizzo della Carta di Identità sono espressamente e tassativamente previsti dalle seguenti leggi:

- Il “**Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**” prevede i seguenti casi di utilizzo della Carta di Identità:
 - **Art. 109** - I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù) esclusi i rifugi alpini devono richiedere la Carta di Identità e non possono dare alloggio a persone prive di un documento di identificazione.
 - **Art. 113** - Le persone che richiedono una concessione della licenza per distribuire, affiggere o mettere in circolazione, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico scritti o disegni devono possedere ed esibire la Carta di Identità.
 - **Art. 119** - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità.
 - **Art. 120** - Gli esercenti le pubbliche agenzie non possono compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità.
 - **Art. 127 e 128** - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori, gli esercenti stranieri, gli agenti, i rappresentanti, i commessi viaggiatori ed i piazzisti di oggetti preziosi (Art 127) non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità (Art. 128). Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
 - **Art. 135** - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati autorizzati con licenza del Prefetto a prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari, ad eseguire investigazioni, ricerche od a raccogliere informazioni per conto di privati sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità. Essi non possono compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità.

- Ulteriori disposizioni per l'utilizzo della Carta di Identità sono inoltre fornite dal “**Regio Decreto 6 Maggio 1940, N. 635 - Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931-ix, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza**” nei seguenti articoli:
 - **Art. 17** – L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda esclusivamente le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.

- **Art. 193** - La disposizione dell'art. 109 del T.U. circa l'obbligo dell'esibizione della carta d'identità non si applica alle Case od Istituti di Cura (istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone, affette da malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche). I titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di P.S. delle persone ricoverate.
- **Art. 288** - La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.
- **Art. 294** - La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

VI – CARTA DI IDENTITÀ: CATEGORIE AUTORIZZATE

Da quanto si evince dall' analisi delle fonti normative di riferimento, la richiesta di esibizione, copia ed utilizzo della Carta di Identità quale mezzo di identificazione personale è attività riservata alle seguenti categorie di soggetti:

- Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza...)
- Pubblica Amministrazione
- Gestori ed Esercenti di Pubblici Servizi
- Altri Soggetti previsti da Legge e/o Regolamento

Non è quindi previsto dall'ordinamento che altri soggetti, al di fuori di quelli appartenenti alle suddette categorie, possano richiedere l'esibizione della Carta di Identità quale mezzo di identificazione personale.

Relativamente poi alla possibilità di ottenere una copia della Carta di Identità, la legge in materia è ancora più restrittiva.

Come precisato dal Garante nella Prescrizione: "**Quando identificare e fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005**", le disposizioni dell'ordinamento che prevedono, la necessità di esibire e conservare la copia della Carta di Identità sono tassativamente le seguenti:

- **Art. 45 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto alle modalità per identificare i cittadini da parte di organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi;**
- **Art. 6, comma 1, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 155, in materia di contrasto del terrorismo internazionale e in riferimento all'identificazione di schede elettroniche s.i.m.**

Il Garante poi ribadisce che la conservazione di tali riproduzioni deve altresì svolgersi nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza conformi a quelle prescritte dal Codice nei singoli casi (*art. 31 ss. e allegato B del Codice*).

VI – CONCLUSIONI

La Carta di Identità è un documento di identificazione il cui utilizzo, richiesta di esibizione e copia sono tassativamente riservati alle categorie specificatamente previste dalla legge.

Inoltre come ha precisato il Garante nella "**Newsletter n° 267 del 25 novembre 2005**" le richieste di esibizione ed utilizzo della Carta di Identità quale mezzo di identificazione dell'interessato devono rispettare il principio di pertinenza e proporzionalità.

I Titolari pertanto, devono evitare richieste eccessive di dati e per identificare l'interessato devono basarsi primariamente su altre modalità ed elementi di valutazione quali:

- la conoscenza personale
- atti o documenti acquisiti in precedenza

L'esibizione, la produzione (anche in via telematica) la conservazione, di una copia del documento di riconoscimento o l'eventuale annotazione dei suoi estremi, devono considerarsi modalità residuali per l'identificazione dell'interessato, che devono essere valutate caso per caso ed esercitate esclusivamente dai soggetti autorizzati dalla legge.

Per tutte le categorie di titolari non autorizzate per legge alla richiesta di esibizione o copia della Carta di Identità, rimangono le seguenti modalità alternative, previste dal Codice Civile, per la sicura identificazione dell'interessato in caso di obbligazioni contrattuali:

- **Art. 2699** - Atto pubblico: l'atto pubblico è un documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
- **Art. 2702** - Efficacia della scrittura privata: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214 - Disconoscimento della scrittura privata)
- **Art. 2703** - Sottoscrizione autenticata: Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

In vista dei futuri scenari tecnologici, risulta perciò importante che ognuno di noi presti maggiore attenzione all'utilizzo, comunicazione ed eventuale diffusione dei propri dati di identificazione personale.

Un uso indiscriminato o non regolamentato dei propri dati personali, infatti può generare gravi rischi di perdita del controllo delle proprie informazioni personali, che possono causare ingenti danni patrimoniali (quali ad es: furti bancari...) o problemi di illeciti penali dovuti alla simulazione informatizzata dell'identità personale di un individuo (quali ad es: acquisto materiale pedofilo on-line...).